

## PRIMO PIANO

### Assicurare i monopattini elettrici

L'uso dei monopattini elettrici, esploso nell'ultimo anno e mezzo anche in Italia, si muove ancora su un terreno non regolamentato. Il Parlamento italiano sta provando a porre fine a questo vuoto, ed è in discussione una proposta di legge specificamente dedicata alla circolazione di questi mezzi di trasporto. Ieri, in audizione presso la commissione Trasporti della Camera, nell'ambito della discussione sul provvedimento, è stato ascoltato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Acì e di Sara Assicurazioni.

Sticchi Damiani ha presentato alcune proposte per il testo della futura legge: la prima è quella di "dotare tutti i monopattini di un regime di omologazione" per chi costruisce questi mezzi di trasporto. "La logica conseguenza - ha detto - è l'introduzione di una targhetta di identificazione da concordare con il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili". Inoltre il presidente dell'Acì ha proposto l'obbligo dell'uso del casco per tutti a bordo dei monopattini elettrici, e l'obbligo assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi, "assolutamente necessaria se il monopattino va oltre 25 km all'ora, cioè quelli con una potenza nominale superiore a 350 watt. Ma sarebbe eccezionale se ci fosse per tutti". Per leggere la news completa, clicca qui.

**Beniamino Musto**

## INTERMEDIARI

### Agenti, una nuova proposta di legge

**Presentata dall'onorevole Alessandro Pagano (Lega), l'iniziativa tocca quattro articoli del Codice civile e mira a rafforzare l'intermediario tradizionale con un impianto normativo che dia più libertà e autonomia d'azione ai professionisti del settore**

L'onorevole **Alessandro Pagano**, deputato della **Lega**, ha presentato una proposta di legge che apporta alcune modifiche al Codice civile in materia di assicurazioni, al fine, si legge nella proposta, "di incrementare i livelli di concorrenza e trasparenza dei rapporti contrattuali con i consumatori".

Va detto subito che l'iniziativa ha come soggetto centrale l'agente di assicurazioni. "La proposta di legge in oggetto - recita il testo - intende rafforzare la figura di un agente di assicurazione, non semplice venditore di prodotti preconfezionati, ma consulente a tutela del cliente, e mira a garantire, con un impianto normativo adeguato, serenità, certezza di diritti, libertà e autonomia d'azione ai professionisti, per trattare meglio i cittadini che sono i consumatori finali".

Secondo Pagano, l'agente, "figura centrale nel mercato assicurativo", necessita di una "più adeguata regolamentazione sul piano normativo".

La proposta è stata presentata la settimana scorsa, e in questo momento, alla Camera, ha come numero provvisorio il 3209 e, giacché andrebbe a modificare alcuni articoli di Codice civile, dovrebbe approdare in Commissione giustizia a settembre.

#### TROPPO SPAZIO ALLA NEGOZIAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Nel testo, l'onorevole Pagano fa notare che il quadro normativo riferito agli agenti assicurativi "risulta nel nostro ordinamento attualmente incompleto". Secondo il deputato, in questo momento è lasciato "eccessivo spazio a forme di negoziazione all'interno delle singole imprese assicurative, che riflettono posizioni di forza non paritetiche tra intermediari e imprese stesse". I riflessi negativi di questo squilibrio si riflettono sulla concorrenza e sul servizio ai consumatori.

Nella proposta di legge è presente, peraltro, un ampio richiamo alla nota sentenza del Tar del Lazio che ha accolto il ricorso di **Sna** contro alcune parti del Provvedimento 97 di **Ivass**. La sentenza, questa l'opinione dell'onorevole Pagano, "non ha molti precedenti nella storia del nostro Paese", e fa da importante precedente per la proposta di legge appena presentata, che intende "valorizzare la figura dell'agente di assicurazione, con l'auspicio di definire meglio il suo ruolo, importante e delicato, che si fonda su un rapporto di fiducia con gli assicurati e un rapporto di paritetica cooperazione con le imprese".

#### UN NUOVO MODUS OPERANDI?

Anche dal Sindacato nazionale agenti, che ovviamente appoggia la proposta del deputato, giungono sottolineature sull'importanza della sentenza del Tar, che detterebbe un "nuovo modus operandi" nei rapporti tra autorità di vigilanza, estensori di norme secondarie e soggetti vigilati, in tema di pubblica consultazione, di confezionamento dei regolamenti, non solo per il settore assicurativo. (continua a pag. 2)



(continua da pag. 1)

Come sappiamo, il presidente di Ivass, **Luigi Federico Signorini**, ha preso subito atto della sentenza del Tar, rilanciando l'idea di una semplificazione delle norme. Già a settembre potrebbe esserci un incontro con gli agenti e le parti sociali, per aprire un tavolo di trattative e giungere finalmente a una semplificazione degli oneri burocratici in capo agli intermediari (non solo agli agenti).

## COSA CAMBIA CON LA NUOVA PROPOSTA

Nello specifico, la nuova proposta di legge propone la correzione di quattro articoli: si tratta degli articoli 1743, 1750, 1753 e 1899 del Codice civile. La prima modifica estende il divieto di patti di esclusiva a tutte le categorie d'intermediari e a tutti i rami assicurativi, completando così "il quadro di un mercato in cui la distribuzione, fatte salve le scelte individuali, è davvero potenzialmente libera e trasversale".

Il secondo articolo della legge conferisce all'agente la rappresentanza della compagnia per la sottoscrizione dei contratti e introduce il preavviso obbligatorio di sei mesi in caso di recesso (prolungandolo quindi di ben cinque mesi), a eccezione di quello per giusta causa. L'articolo 3 della legge prevede che gli accordi nazionali tra agenti e imprese continuino a essere validi anche dopo la loro scadenza e fino alla sostituzione con nuovi accordi stipulati dalle associazioni delle imprese e degli agenti, "comparativamente più rappresentative a livello nazionale".

Infine, l'articolo 4 interviene sui recessi dalle polizze poliennali, istituendo il diritto del contraente di recedere annualmente senza alcuna penale e con preavviso di 60 giorni. Il recesso dalle polizze malattia non potrà più essere esercitato dalle compagnie, "a tutela di un ambito delicato come quello delle coperture assicurative per spese e prestazioni sanitarie, che ad oggi presenta squilibri strutturali tali da impedire, in Italia, uno sviluppo adeguato del mercato delle polizze sanitarie complementari al sistema del welfare".

## UNA RISOLUZIONE CHE IMPEGNA IL GOVERNO

Intanto, sempre nel campo della semplificazione, dal lato della maggioranza, il 13 luglio scorso è stata presentata una risoluzione alle commissioni Finanze e Attività produttive, commercio e turismo, che impegna il governo ad adottare "iniziative per prevedere, entro e oltre l'ambito del previsto prossimo disegno di legge sulla concorrenza, linee d'intervento e specifiche misure che – in coerenza con le normative primarie europee sulla distribuzione assicurativa (Idd), e in linea con gli obiettivi di potenziamento della coesione sociale e del territorio, di perseguimento della libera iniziativa imprenditoriale e di impegno in favore dei giovani che si avvicinano alla professione – supportino il mantenimento del modello italiano di pluralismo distributivo, ossia la capacità di trasfornitura e ripartenza delle agenzie di assicurazione italiane che costituiscono quell'immenso valore economico e sociale che i consumatori continuano ad apprezzare e preferire". Tanti i firmatari, a partire dalla promotrice e prima firmataria, l'onorevole **Maria Soave Alemanno (M5S)**, e dalla presidente della commissione Attività produttive della Camera, **Martina Nardi (Pd)**.

Sna, dal canto suo, non solo ha rivendicato l'incisiva attività di lobbying nei confronti della politica, e quindi del legislatore primario, ma confida che queste novità possano aprire una stagione nuova, e migliore, per l'intermediazione assicurativa tradizionale.


Fabrizio Aurilia



In 15 anni la telematica è cambiata oltre ogni immaginazione

## Solo app e tag possono identificare gli incidenti e fornire servizi a supporto del sinistro

PREMERE QUI PER MAGGIORI DETTAGLI



More drivers  
Smarter choices  
Better results



## NORMATIVA

# Open insurance e mobilità del futuro

**Il mondo della tecnologia applicata all'assicurazione apre il tema dell'accesso e della condivisione di dati tra i differenti attori di un processo assicurativo su base digitale. Eiopa ha evidenziato i rischi collegati alla privacy, anche in relazione a quanto previsto dalla direttiva E-privacy**

Il dibattito sull'open insurance è all'ordine del giorno e da più parti si invocano interventi del legislatore, per consentire al mercato di intraprendere una direzione virtuosa, tenendo conto degli interessi di tutti gli stakeholder.

Sul punto viene subito in mente la consultazione pubblica di **Eiopa** del gennaio scorso, consultabile qui e chiusasi il 29 aprile 2021, focalizzata sull'accesso e la condivisione dei dati relativi alle assicurazioni.

Come noto, l'Autorità ha esaminato se e fino a che punto le catene del valore assicurativo dovrebbero essere "aperte" alla condivisione anche con soggetti esterni, per proteggere i diritti degli assicurati e consentire l'innovazione nei prodotti e servizi.

Pensiamo ancora, sempre in termini di rapporti tra tecnologia e mondo delle polizze, al successivo *discussion paper*, sempre di Eiopa, in materia di *blockchain* e *smart contract* in campo assicurativo, consultabile qui, in relazione alla quale la scadenza entro cui inviare commenti è il 29 luglio 2021.

### Cosa si intende per open insurance

Per open insurance, sebbene non vi sia una definizione uniforme, Eiopa intende l'accesso e la condivisione di dati personali e non personali relativi all'assicurazione, di solito tramite Api (*Application programming interfaces*).

In parole molto semplici e dirette, le Api sono software che

rendono più semplice e razionale il dialogo tra diverse applicazioni, anche di terze parti. Pensiamo alle potenzialità degli strumenti in questione che, grazie a soluzioni *insurtech*, possono far dialogare tra loro, da un lato le compagnie e i distributori e dall'altro le piattaforme digitali con le quali quotidianamente interagiamo (e-commerce, viaggi, sport, tempo libero, ecc.).

Il mondo dell'open insurance sta portando e porterà con sé molti cambiamenti, legati, tra l'altro, allo sviluppo sempre più veloce dell'intelligenza artificiale, della guida autonoma e di sistemi alternativi di mobilità.

Per esempio, gli assicuratori dovranno adattarsi alla disponibilità di dati in tempo reale e a predisporre/rendere disponibili tariffe comportamentali personalizzate (come il *pay-as-you-go*) e offerte contestuali (quali l'assicurazione on demand).

Nell'ambito della mobilità condivisa andrà considerato il rischio di responsabilità civile dell'utilizzatore e potranno essere considerate coperture a ombrello, in eccedenza rispetto a quelle fornite dal gestore del servizio.

I premi, poi, si adatteranno gradualmente alle maggiori informazioni che verranno raccolte tramite le piattaforme di gestione dei servizi.

(continua a pag. 4)



In collaborazione con:



## SONDAGGIO: Distribuzione Assicurativa 2021

Il sondaggio è dedicato ad Agenti e Collaboratori - sezioni A ed E del RUI

**"PUNTI DI FORZA E DISTINTIVITÀ  
DELLA RETE AGENZIALE  
IN UN MONDO IN CAMBIAMENTO"**

Per partecipare  
al sondaggio

**CLICCA QUI**

oppure utilizza  
il qr code



(continua da pag. 3)

Venendo ai modelli distributivi, i player interessati dovranno concentrarsi di più sui modelli B2B, prendendo atto anche della diretta collaborazione degli assicuratori con i produttori di veicoli.

La copertura di responsabilità civile potrà essere incorporata in altri prodotti e servizi, oppure distribuita tramite nuovi canali, mentre l'autoassicurazione può emergere come modello dominante per le grandi flotte.

Sicuramente lo sviluppo di questi modelli avrà dei grandi impatti sull'industria assicurativa e la distribuzione tradizionale, che dovranno tenere conto per tempo della rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo, per poterla, come stanno facendo in molti, cavalcare e non subire passivamente.

### Le sfide della privacy, tra bigtech, Gdpr e e-privacy

Il nuovo panorama assicurativo dovrà fare i conti con il rispetto della riservatezza degli utenti. Oggi non è corretto parlare già di problemi o di criticità, ma di sfide, perché la privacy è a tutti gli effetti un pilastro del settore assicurativo e ogni processo è elaborato anche sotto il suo tracciato.

Lo stesso Ivass, lo scorso 15 giugno, ha pubblicato alcune riflessioni sul tema open insurance, focalizzandosi proprio sull'aspetto privacy, rilevando come "sarà necessario verificare la tenuta dell'impianto normativo esistente (Gdpr) rispetto alle nuove esigenze di tutela e sarà fondamentale salvaguardare, in ogni fase del processo, l'uso corretto dei dati personali dei clienti" (cfr. *Il dibattito sull'open insurance*, 15.06.2021).

Questo approccio innovativo, quindi, può, e deve, essere calibrato sulle esigenze della tutela dei dati dei singoli. Il nodo della sfida è il consenso dell'interessato: nell'ambiente open, i dati personali, anche sensibili, sono condivisi tra più stakeholder. Un solo consenso, per più titolari del trattamento.

Come si può raccogliere un consenso che sia libero, specifi-

co, inequivocabile e informato? Un'opzione potrebbe essere quella di elevare l'informativa privacy da mero adempimento burocratico a vero strumento di fiducia del titolare-interessato, in ossequio ai principi del Gdpr.

Realizzare un'informativa che sia chiara, semplice e intellegibile per mettere in condizione l'interessato di poter esprimere un consenso che sia Gdpr compliant.

Questa nuova informativa, unita a una discreta educazione digitale dell'utente, potrà essere certamente uno strumento valido sotto questo profilo. Il consenso, poi, dovrà essere compliant anche con la direttiva E-Privacy: tutti i dati elaborati da "apparecchiature terminali", come quelli dei cosiddetti veicoli connessi, necessitano di uno specifico consenso. In questo caso, c'è una doppia tutela: quella generale del Gdpr e quella specifica e settoriale della direttiva E-Privacy.

La condivisione dei dati tra differenti stakeholder (finanziari, Big Tech, ecc.) dovrà essere guardata anche con la lente della proporzionalità del trattamento dei dati personali: si potranno condividere solo i dati che siano strettamente necessari al raggiungimento di una o più specifiche finalità; una condivisione indiscriminata di tutti i dati, anche sensibili, rischia di essere non rispettosa del Gdpr. Occorrerà decidere se questa condivisione sarà reciproca o meno.

È il caso delle Big Tech, ossia delle grandi aziende tecnologiche (come **Google** e **Amazon**) che offrono servizi sia agli interessati sia ai titolari del trattamento (come i servizi di cloud computing). Le Big Tech dispongono di numerose informazioni di origine commerciale; le imprese assicurative, invece, possiedono dati assicurativi, in parte sensibili.

Al momento, non si parla di reciprocità di trasmissione, ma solo di condivisione impresa assicuratrice-Big Tech e non viceversa. Sotto questo punto di vista, si pongono sfide in materia di concorrenza e di tutela del consumatore, non essendo i partner commerciali soggetti a standard estremamente vincolanti come i partner vigilati.

Un'attenzione particolare, poi, dovrà essere prestata nell'adozione di efficaci misure di sicurezza per la trasmissione e condivisione dei dati. I rischi di queste attività sono molteplici ma possono essere neutralizzati, o per lo meno sensibilmente ridotti, all'esito di una valutazione d'impatto del trattamento e con l'applicazione di idonee misure di sicurezza.

**Marina Bernardi,**  
studio legale avv. Marina Bernardi  
e **Andrea Maura,**  
partner @Legal Grounds ALIANT Studio Legale



### Insurance Daily

**Direttore responsabile:** Maria Rosa Alaggio [alaggio@insuranceconnect.it](mailto:alaggio@insuranceconnect.it)

**Editore e Redazione:** Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

**T:** 02.36768000 **E-mail:** [redazione@insuranceconnect.it](mailto:redazione@insuranceconnect.it)

Per inserzioni pubblicitarie contattare [info@insuranceconnect.it](mailto:info@insuranceconnect.it)

Supplemento al 29 luglio di [www.insurancetrade.it](http://www.insurancetrade.it) – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577